

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRECO, AZZOLINI, MUNDI, MANCA,
BUCCIERO, MAGGI, CURTO, DENTAMARO, LISI e SPECCHIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1997

Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei
Giochi del Mediterraneo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è dettato dalla necessità ed urgenza di evitare quel grave inconveniente cui il Governo intendeva ovviare con l'articolo 9 del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 670, purtroppo decaduto (nonostante il Senato avesse espresso il suo voto favorevole, il 13 febbraio 1997), per mancata conversione nel termine prescritto.

È opportuno qui ricordare che, con una serie di disposizioni finanziarie e contabili relative a diversi settori d'intervento, il Governo si è adoperato per permettere alle amministrazioni competenti di proseguire nelle già iniziate azioni di particolare rilevanza nell'ambito delle programmate manovre di finanza pubblica.

Tra le disposizioni in parola è venuta a collocarsi anche quella relativa al capitolo 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessitata dall'esigenza di consentire l'attuazione degli interventi per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo.

Per questo genere di impegno, è stato operativo a tutto il 1996 il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 648, in forza del quale «per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziare per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996».

Con il menzionato decreto-legge n. 670 del 1996 venivano differiti diversi termini previsti da norme di legge scadenti il 31 dicembre 1996, quale quello qui innanzi richiamato.

Il Governo, in sede di soluzione del problema occupazionale, ha proceduto ad una ricognizione dei diversi settori alla luce delle disponibilità di bilancio ed ha individuato quelli che possono consentire la creazione di nuovi posti di lavoro. Tra questo anche il capitolo 1171, per le cui disponibilità iscritte per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio è stato previsto con l'articolo 7, lettera i) del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, il mantenimento dei fondi residui con possibilità di impegnarli nell'esercizio del 1997.

Ove, ancora una volta, per un qualsiasi motivo, dovesse decadere anche questo provvedimento, gravi sarebbero i pregiudizi per tutti quei soggetti pubblici e privati che per diverse ragioni non fossero stati in grado di rispettare il termine già decorso per l'impegno di tutti i fondi disponibili.

Considerato che i Giochi del Mediterraneo si dovranno svolgere a Bari dal 13 al 25 giugno 1997, risulta più che ovvia la necessità e l'urgenza di un intervento normativo che permetta una proroga al 30 giugno del termine per l'utilizzazione dei fondi residui.

La proroga risponde, tra l'altro, all'esigenza di rispettare gli obblighi assunti dall'Italia dinanzi alla comunità internazionale al momento dell'assegnazione dei Giochi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Mantenimento in bilancio delle
disponibilità iscritte nel capitolo 1171)*

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 1171 del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio, concernenti le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Medieterraneo a Bari, possono essere impegnate nell'esercizio 1997.

